

OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI COMUNICARE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Le novità del D.L. 159/2025

(a cura del dott. Michele Pizzullo, consulente legale nazionale FIMAA Italia)

L'articolo 13, commi 3 e 4, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (in vigore dal 31 ottobre 2025) modifica le disposizioni relative all'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di indicare e comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale. Tale obbligo è introdotto dall'art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Sul tema si rinvia alla precedente circolare legale di gennaio 2025.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il nuovo decreto restringe l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale, che non riguarda più tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore delle imprese costituite in forma societaria, ma esclusivamente:

- l'amministratore unico, oppure
- l'amministratore delegato, o, in mancanza,
- il Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'obbligo dell'adempimento riguarda pertanto esclusivamente le società di capitale: restano escluse le società di persone e le ditte individuali.

2. CARATTERISTICHE DEL DOMICILIO DIGITALE

Il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore **non può coincidere con quello dell'impresa.**

3. SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE

Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati **entro il 31 dicembre 2025**. In ogni caso, il domicilio digitale deve essere comunicato al momento del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

La mancata comunicazione del domicilio digitale comporta la sospensione da parte dell'ufficio del registro delle imprese della domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Unioncamere ha precisato che il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Il sistema camerale, recepite le novità introdotte dal [D.L. 159/2025](#), pubblicherà una nota condivisa a livello nazionale per offrire, sui propri canali informativi, indicazioni chiare ed omogenee riguardo alle procedure da adottare per assolvere detto obbligo.

Novembre 2025